

**COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO**  
**Provincia di Lodi**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021 - 2023**

**NOTA INTEGRATIVA**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

- A) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- B) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- C) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- D) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- E) Composizione FPV e, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- F) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- G) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- H) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- I) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni viene effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni, soprattutto conseguenti alla pandemia da COVID-19, e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

#### FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Relativamente al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), l'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento all'FCDE.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

*1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione con riferimento all'ultimo quinquennio approvato.*

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) e i proventi da sanzioni per violazione del codice della strada. Le altre entrate tributarie sono accertate per cassa, pertanto non sono soggette ad accantonamento. Non si è provveduto all'inserimento dei dati relativi agli oneri per permessi di costruire in quanto gli stessi vengono rilasciati a seguito avvenuto pagamento e, quando rateizzati, coperti da apposita fidejussione.

*2. Calcolare, per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun anno considerato, la media semplice (incassi/accertamenti) applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle percentuali calcolate.*

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. Non disponendo di dati storici relativamente alle sanzioni per violazione del codice della strada, l'Ente dispone dei dati solo dal 2015.

*3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.*

La dimensione iniziale del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma delle quote accantonate per ogni singola tipologia di entrata considerata.

L'accantonamento al fondo non è oggetto d'impegno e pertanto non ha stanziamento di cassa.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di amministrazione.

In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

FCDE preventivo 2021: utilizzo ultimi 5 anni **APPROVATI**

Risorse		2015	2016	2017	2018	2019	Totale quinquennio	Percentuale FONDO (100% - % media delle medie)	Stanziam. 2021	Accant. FCDE su stanziamento 2021	Stanziam. 2022	Accant. FCDE su stanziamento 2022	Stanziam. 2023	Accant. FCDE su stanziamento 2023
Tarsu - Tia - Tari	Accertamenti	236853	240610,4	246305	229843	229106	1429022,5		225000	<b>21473,43</b>	225000	<b>21473,43</b>	225000	<b>21473,43</b>
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	227508	219707,2	213553,2	215930,08	193055,67	1069754,16							
	percentuale di riscossione	96,05%	91,31%	86,70%	93,95%	84,26%								
						<b>Media delle medie</b>	<b>90,46%</b>	<b>9,54%</b>						
<b>TOTALE</b>										<b>21473,43</b>		<b>21473,43</b>		<b>21473,43</b>

Il prospetto generato dall'applicativo di contabilità calcola automaticamente un accantonamento al fondo di € 21.465,00. La minima discrepanza tra la somma generata dal programma e la somma effettivamente accantonata è dovuta alla diversa considerazione nel calcolo della parte decimale.

## FONDO RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Alla luce del dispositivo della sentenza riferita al procedimento penale n. 2632/2019 R.G.N.R., si ritiene opportuno istituire prudenzialmente un fondo rischi in corso d'anno, a seguito valutazione della somma da accantonare, in quanto il procedimento civile in essere, di cui all'atto introduttivo ns. prot. n. 3755 del 19.9.2020, strettamente collegato al procedimento penale succitato, potrebbe veder soccombere il Comune. Si procederà all'istituzione del fondo con variazione di bilancio.

## FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le Pubbliche Amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica (economico-patrimoniale) adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le Società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Tale fondo non è stato costituito.

## FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

Tale fondo è stato costituito per € 1.393,69 quale quota maturata al 31.12.2021, considerando:

- 2 mesi a indennità dimezzata, in quanto dipendente, senza aumento di cui al D.L. 23.7.2020
- 4 mesi a indennità dimezzata, in quanto dipendente, con l'aumento di cui al D.L. 23.7.2020
- 6 mesi a indennità completa con l'aumento di cui al D.L. 23.7.2020, in aspettativa.

**B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- € 28.186,00 per fondo crediti di dubbia esigibilità. E' stato iscritto il fondo accantonato a rendiconto 2019;
- accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). In questo caso sono previsti i seguenti accantonamenti:
  - € 51,80 per perdita società EAL Energia e Ambiente Lodigiana fallita nel 2019;
  - € 3.489,60 quale fondo contenzioso;
  - € 13.650,00 per passività potenziali (es. Canone figurativo Ufficio Circostrizionale del lavoro di Codogno);

La quota vincolata del risultato di amministrazione è costituita da:

- € 1.923,00 per fondo innovazione derivante dagli incentivi al RUP per espletamento procedure di gara per lavori;
- € 44.364,60 10% delle alienazioni patrimoniali immobiliari accertate da destinare alla riduzione del debito (€ 42.164,60) e 8% degli oneri di urbanizzazione accertati destinati per legge alla Parrocchia da convenzione;

L'avanzo di Amministrazione presunto per l'anno 2021 recepisce quanto accantonato nel Rendiconto 2019, fatte salve le somme già applicate al bilancio 2020.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto a destinazione libera.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	310.068,32
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	16.340,40
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.696.259,32
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.858.748,46
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	1.098,00
(=)	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>165.017,58</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020</b>	<b>165.017,58</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	28.186,00
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	51,80
	- Fondo contenzioso (5)	3.489,60
	- Altri accantonamenti (5)	13.650,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>45.377,40</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	44.364,60
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Altri vincoli	1.923,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>46.287,60</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>73.352,58</b>
	<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

**C) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto a destinazione vincolata/accantonata.

**D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Di seguito si riportano le spese per investimenti programmate per l'anno 2021 con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento:

ENTRATA		SPESA	
Cap. 993		Cap.1505002	
Trasferimenti da Stato per efficientamento energetico		Trasferimenti stato per efficientamento energetico	
€ 100.000,00		Riqualificazione centro raccolta rifiuti di Via Vittorio Veneto	
		€ 100.000,00	
TOTALE	€ 100.000,00	TOTALE	€ 100.000,00
	=====		=====

**E) Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.



Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato definito poiché non è ancora stato determinato il riaccertamento ordinario.

#### **F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano non ha rilasciato alcuna garanzia.

#### **G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **H - I) Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

	Denominazione	Attività svolta	Risultato bilancio 2017	Risultato bilancio 2018	Risultato bilancio 2019	Valore nominale	% di partecipazione
1	Società Acqua Lodigiana srl (SAL) <i>IN HOUSE</i>	Gestione servizio idrico integrato (nell'ambito dell'ATO)	€ 150.072	€ 717.455	€ 600.369	46.964,23	0,426

I dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

[http://www.studiok.it/trasparenza/santostefanolodigiano/index.php?option=com\\_content&view=article&id=92&Itemid=27](http://www.studiok.it/trasparenza/santostefanolodigiano/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=27)

## J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come evidenziato di seguito:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	343.048,70	324.542,00	329.459,00	328.420,00
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102	23.680,10	24.075,00	24.055,00	23.385,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: personale in convenzione	12.782,23	7.400,00	7.400,00	5.000,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>379.511,03</b>	<b>356.017,00</b>	<b>360.914,00</b>	<b>356.805,00</b>
(-) Componenti escluse (I.V.C. e rinnovi contrattuali)		8.329,93	8.500,00	8.500,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>379.511,03</b>	<b>347.687,07</b>	<b>352.414,00</b>	<b>348.305,00</b>
<small>(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562</small>				

Santo Stefano Lodigiano, 27/2/2021

Il responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Patrizia Ronzi